

## COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
MARINA MERCANTILE

## XLIX.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 APRILE 1961

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Congedi:</b>		Disposizioni per l'ammodernamento della ferrovia del Canavese. ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Sena- to</i> ) (2874) . . . . .	577
PRESIDENTE . . . . .	572	PRESIDENTE . . . . .	577
<b>Proposta di legge (Discussione e approva- zione):</b>		SAMMARTINO, <i>Relatore</i> . . . . .	577
Senatori FLORENA ed altri: Modificazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, per quanto concerne la composizione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. ( <i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Sena- to</i> ). (2818) . . . . .	572	VOLPE, <i>Sottosegretario di Stato per i tra- sporti</i> . . . . .	577
PRESIDENTE . . . . .	572, 573, 574, 575	<b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>	
VOLPE, <i>Sottosegretario di Stato per i tra- sporti</i> . . . . .	572, 573, 575	Bozzi: Modificazioni alla tabella conte- nente i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo del personale delle ferrovie dello Stato di cui all'allegato n. 15 della legge 26 marzo 1958, n. 425. (918) . . . . .	577
CAPPUGI . . . . .	572, 573, 574	PRESIDENTE . . . . .	577
COLASANTO, <i>Relatore</i> . . . . .	572, 573	<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>	
FRUNZIO . . . . .	573, 575	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (2373);	
DEGLI ESPOSTI . . . . .	573, 574	BIMA: Adeguamento delle disposizioni con- tenute nell'articolo 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla nuova situazione dei ruoli del personale di concetto della Amministrazione delle poste e delle te- lecomunicazioni stabilita dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (671);	
ARMATO . . . . .	573, 574	FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. ( <i>Urgen- za</i> ). (1083);	
SCHIANO. . . . .	574, 575	FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune par- ticolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. ( <i>Urgenza</i> ) (1084);	
<b>Disegni di legge (Discussione e approva- zione):</b>			
Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Terni-Umbertide e Umbertide- San Sepolcro. ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (2850) . . . . .	575		
PRESIDENTE . . . . .	575, 576		
BIANCHI GERARDO, <i>Relatore</i> . . . . .	576		
VOLPE, <i>Sottosegretario di Stato per i tra- sporti</i> . . . . .	576		
COLASANTO . . . . .	576		
BALDELLI . . . . .	576		
CAPPUGI . . . . .	576		

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1961

	PAG.
CECCHERINI ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine. (1188);	
CECCHERINI ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto in via continuativa al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (Ambulanti e Messageri). (1205);	
AMICONI ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretari » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (Urgenza). (1227);	
BALDELLI e FRANZO: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (1266);	
CECCHERINI ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) ed agenti di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni. (1427);	
ARMATO: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1824);	
ARMATO ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1935 e il 30 aprile 1948. (1825)	578
PRESIDENTE . . . . .	578, 579, 580, 581, 582, 583 584, 585, 586, 587, 588
FABRI . . . . .	579, 580, 582, 583, 584, 585
FRANCAVILLA . . . . .	579, 580, 581, 583, 585, 587
ARMATO . . . . .	579, 580, 581, 582, 583, 584 585, 587
AMADEI . . . . .	580
SAMMARTINO, <i>Relatore</i> . . . . .	580, 582, 583, 584 585, 587, 588
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . .	580, 581, 582 583, 584, 586, 588
COLASANTO . . . . .	580, 581, 583, 585, 587
POLANO . . . . .	583
FRUNZIO . . . . .	584, 585, 586, 587
PETRUCCI . . . . .	585, 587
LOMBARDI RUGGERO . . . . .	585
TOGNI GIULIO BRUNO . . . . .	587
ARMOSINO . . . . .	587
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	577

**La seduta comincia alle 10,25.**

SAMMARTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Mello Grand.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Florena ed altri: Modificazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, per quanto concerne la composizione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (2818).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Florena ed altri: « Modificazioni al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, per quanto concerne la composizione del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

L'onorevole Sottosegretario Volpe mi ha chiesto di poter fare una dichiarazione preliminare. Ne ha facoltà.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di tener presente che è in corso di studio, e dovrebbe essere di prossima presentazione, un disegno di legge che apporterà modifiche alla struttura generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Potrebbe quindi essere rinviata l'approvazione della proposta di legge in esame, in attesa del nuovo disegno di legge di cui ho parlato.

CAPPUGI. Io ravviso invece l'opportunità di approvare senz'altro la proposta di legge, perché è vero che si sta elaborando una riforma dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ma io ero ancora bambino quando si parlava di questa riforma; non credo quindi che in un paio di mesi si possa arrivare ad una conclusione.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Colasanto ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COLASANTO, *Relatore*. Io sono favorevole alla proposta di legge posta all'ordine del giorno, perché essa viene ad integrare il consiglio d'amministrazione dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, aumentando

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1961

la rappresentanza dei ferrovieri nel consiglio stesso.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Io avevo ritenuto di dover rammentare alla Commissione che è in corso di elaborazione un nuovo disegno di legge sulla struttura generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; tuttavia il Governo è favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione (Affari Costituzionali), richiesta del parere, lo ha espresso in questi termini: « La I Commissione, pur manifestando perplessità sull'opportunità del progetto di legge, tuttavia aderendo ai propositi dei proponenti esprime il parere che sotto il profilo costituzionale e dal punto di vista della disciplina generale del rapporto del pubblico impiego nulla osta all'approvazione del progetto di legge ».

Quindi, sostanzialmente, il parere della I Commissione è favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FRUNZIO. Domando all'onorevole Sottosegretario come mai, dopo pochi mesi che questa Commissione ha approvato una modificazione nella elezione dei rappresentanti del personale del consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, questa legge prevede un altro rappresentante del personale nel consiglio stesso, rappresentante che non è elettivo ma di nomina ministeriale. Domando anche perché questo quarto funzionario può essere di qualifica inferiore a direttore centrale. Potrebbe quasi sembrare che questa legge venga fatta per favorire una persona che, non essendo stata eletta nel consiglio d'amministrazione, vi si voglia fare entrare con una scappatoia attraverso questa legge. Se i chiarimenti dell'onorevole Sottosegretario non mi convinceranno, io voterò contro la proposta di legge.

DEGLI ESPOSTI. Noi avemmo occasione di far rilevare alla Commissione che il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione scelti tra il personale ferroviario era sproporzionato di fronte ai sedici o diciotto membri complessivi del consiglio medesimo. Ora questa proposta di legge, che porta a sette il numero dei rappresentanti del personale, accoglie il nostro rilievo, perché risulta in questo modo migliorato il rapporto tra i diversi componenti del consiglio. D'altra parte occorre tener presente che anche tra i funzionari di grado inferiore a quelli previsti dalla legge precedente ci possono essere degli elementi meritevoli, per capacità e intelligenza, di essere inclusi nel consiglio di

amministrazione, in quanto possono portare il loro utile contributo.

Per queste ragioni siamo favorevoli alla proposta di legge.

CAPPUGI. Mi associo a quanto ha detto il collega Degli Esposti, sottolineando che, dovendosi aggiungere un altro rappresentante del personale, è bene che esso sia di grado inferiore a direttore centrale, perché potrà valutare meglio di un direttore di servizio i problemi del personale.

Pertanto, secondo me, se questa proposta di legge ha certamente un aspetto positivo, è proprio quello di fare in modo che un quarto funzionario, di grado inferiore a direttore di servizio, possa essere incluso nel consiglio di amministrazione.

ARMATO. Debbo manifestare le mie perplessità in merito al contenuto della proposta di legge in esame in quanto la sua approvazione porterebbe, secondo me, una certa confusione nel tipo di nomina attualmente esistente e che corrisponde ad una esigenza di rappresentanza degli interessi dei lavoratori.

Ricordo che la rappresentanza dell'amministrazione ferroviaria è elettiva e non so quale vantaggio potrebbe derivare dal fatto di aggiungere ad una rappresentanza elettiva un'altra rappresentanza ottenuta attraverso una designazione ministeriale connessa alla facoltà di scegliere anche una persona di grado inferiore a quello di direttore generale. Qui non si tratta più del personale che elegge una sua rappresentanza, ma dell'amministrazione che inserisce un suo rappresentante.

Vorrei una spiegazione perché non riesco a comprendere come possa conciliarsi questa esigenza di rappresentanza dei lavoratori con una designazione — oltre tutto facoltativa — da parte dell'Amministrazione, con possibilità per essa di designare un funzionario anche al di sotto di una determinata qualifica. Soprattutto non vorrei che questa norma costituisse un'incrinatura di tutto il sistema di rappresentanza in atto nell'Amministrazione.

COLASANTO, *Relatore*. Vorrei far notare all'onorevole collega che la norma sottoposta al nostro esame non inficia la rappresentanza del personale, che rimane quella già stabilita. In fondo viene ad aumentare il numero dei ferrovieri nel confronto dei rappresentanti di altre amministrazioni interessate e sposta, a vantaggio dei ferrovieri, l'equilibrio del consiglio.

Quanto alla possibilità di nomina di un rappresentante che non abbia la qualifica di

direttore centrale, mi pare che l'osservazione fatta dall'onorevole Cappugi sia perfettamente pertinente; e ritengo che essa possa portare un contributo di persona (in quanto non direttore centrale) più vicina alla rappresentanza dei lavoratori.

SCHIANO. Ho chiesto la parola, pur dovendo rispettare — se ho ben capito — quello che è l'accordo fra le organizzazioni sindacali, per ripresentare, *more solito*, le mie preoccupazioni di carattere generale e costituzionale.

Abbiamo condotto una battaglia per ottenere che vi fossero dei membri eletti, nel consiglio di amministrazione delle ferrovie, in rappresentanza dei ferrovieri; ora questa proposta di legge viene ad inserire nuovi elementi e nuovi criteri che urtano il principio per il quale ci siamo battuti per tanti anni; e se ho ben capito, essa è originata da motivi personali. È vero che il Parlamento si è messo ormai su questo pericoloso piano inclinato dei provvedimenti *ad personam* che costituiscono l'indice peggiore del decadimento delle istituzioni democratiche, ma vi deve essere un limite a questa scelta da parte dell'amministrazione, scelta che può essere estesa anche a funzionari di grado inferiore. Inseriamo almeno il requisito della designazione da parte dei sindacati.

Non ho potuto nascondere queste mie preoccupazioni di carattere generale per il fatto che con l'approvazione di questa proposta di legge noi veniamo ad instaurare un nuovo criterio, a mio giudizio pericoloso, che può creare un precedente.

PRESIDENTE. Di fronte ai rilievi fatti dall'onorevole Schiano, mi pare opportuno per la tutela della dignità della Commissione e del Parlamento dare un chiarimento. Presentemente il consiglio d'amministrazione delle ferrovie comprende tre funzionari nominati dal Ministro e tre funzionari eletti dal personale. La proposta di legge porterebbe a quattro i funzionari nominati dal Ministro, determinando una accentuazione degli elementi rappresentativi del personale nella dirigenza, ma lasciando fermi i tre rappresentanti eletti dal personale. Quindi c'è un miglioramento senza lesione di nessun diritto.

SCHIANO. A danno però del criterio democratico.

PRESIDENTE. Il criterio democratico va visto in rapporto alla composizione generale del consiglio, che è costituito di quindici o sedici membri.

CAPPUGI. Desidero sottolineare l'intervento del collega Degli Esposti, perché la vera

ragione per la quale chiunque sia addentro alle questioni ferroviarie non può che compiacersi di questo provvedimento, è proprio questa: che presentemente i rappresentanti dell'amministrazione e del personale nel consiglio sono sei di fronte a un numero, molto ma molto maggiore, di elementi provenienti da altre amministrazioni. L'azienda delle ferrovie, indipendentemente dalla ripartizione tra membri scelti dall'amministrazione e membri eletti dal personale, ha sempre espresso il desiderio che i sei rappresentanti dell'amministrazione ferroviaria fossero aumentati.

SCHIANO. Però aumentando i membri elettivi.

CAPPUGI. I tre membri elettivi rimangono; si aggiunge un altro ferroviere nel consiglio d'amministrazione, il che non può non rappresentare un beneficio per chi è sollecito degli interessi dell'azienda, anche se questo nuovo membro viene designato dalla amministrazione.

DEGLI ESPOSTI. Desidero sottolineare con altre parole quello che poco fa faceva rilevare il nostro Presidente. In favore del personale si è riconosciuto un principio di grande rilievo, che cioè i tre rappresentanti del personale vengono eletti da tutti indistintamente i ferrovieri, qualunque sia la loro qualifica di appartenenza, e le organizzazioni sindacali hanno una loro rappresentatività in rapporto all'influenza elettorale che ciascuno di essi ha. Ove s'intendesse rimettere in discussione questo problema, noi affermeremo la nostra assoluta intransigenza, perché non potremmo consentire che si ritorni a posizioni corporative.

Ora con la proposta di legge in esame si prevede l'aumento dei rappresentanti del personale da tre a quattro, dando facoltà al Ministro di nominare uno di questi quattro rappresentanti anche tra funzionari di grado inferiore a quello di direttore centrale. Noi siamo d'accordo, perché riteniamo che anche tra i funzionari di grado meno elevato ci possono essere elementi intelligenti e capaci, che sono in grado di portare un proficuo contributo.

L'aumento dei rappresentanti del personale da sei a sette, risponde del resto all'aspirazione del personale, il quale ritiene che i rappresentanti dell'amministrazione ferroviaria debbono essere superiori a quelli scelti dal Ministero del tesoro, dalla Corte dei conti, e da tutti gli altri ministeri.

ARMATO. La proposta di legge viene ad aumentare l'entità di una rappresentanza di

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1961

competenza amministrativa, che non ha niente a che fare con la rappresentanza legittima degli interessi sindacali.

SCHIANO. Questo è un criterio corporativistico.

FRUNZIO. Io ho un'esperienza ferroviaria, perché sono funzionario; quindi vedo molto bene questo allargamento della rappresentanza dei funzionari. Però, poiché ciascuno di noi ha una coscienza e un mandato da svolgere, debbo rilevare, senza voler fare polemiche — anche per delle affermazioni che si sono avute in un certo congresso di Firenze — che questo quarto funzionario non viene designato da nessuna organizzazione sindacale, ma è nominato direttamente dal Ministro. Desidero quindi che sia messa a verbale questa mia precisazione, in quanto nei corridoi si dice che questo quarto rappresentante viene designato da qualche sindacato.

Presento poi un emendamento sostitutivo dell'ultima parte dell'articolo unico. Dopo le parole « è elevato a quattro », propongo di sostituire le parole che seguono: « di cui uno può essere scelto anche tra funzionari di qualifica inferiore a quella di direttore centrale », con le altre: « con qualifica di direttore centrale o anche con qualifica inferiore ». In altre parole, propongo che anche tutti e quattro i membri designati dall'amministrazione possano essere eventualmente di grado inferiore a direttore centrale.

PRESIDENTE. Non essendo altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non ho nulla da aggiungere alle precise risposte date — da quel grande tecnico che è — dall'onorevole Presidente alle perplessità espresse dagli onorevoli Frunzio e Armato.

All'onorevole Schiano debbo osservare che la sua perplessità non ha ragion d'essere, come la sua affermazione che questo è corporativismo. Noi ci troviamo di fronte ad un consiglio di amministrazione composto di un certo numero di persone che sono espressione di determinati interessi, di altri Ministeri, della Ragioneria generale. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, oggi come tale, e per il personale, è rappresentata da sei elementi (sette col direttore generale), tre dei quali eletti dal personale e tre di nomina del Ministro. Approvando la proposta di legge in esame la rappresentanza del personale verrebbe ad essere composta di sette elementi, e non vedo come debbano esistere delle perplessità.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

« Il numero dei funzionari ferroviari facenti parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, è elevato a quattro, di cui uno può essere scelto anche tra funzionari di qualifica inferiore a quella di direttore centrale ».

Comunico che l'onorevole Frunzio ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo le parole: elevato a quattro, sostituire la restante parte dell'articolo con le parole: che possono essere scelti anche tra funzionari di qualifica inferiore a quella di Direttore centrale.* ».

Dopo quello che si è detto nella discussione generale vorrei chiedere all'onorevole Frunzio se insiste per la votazione dell'emendamento.

FRUNZIO. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo unico fino alle parole: « è elevato a quattro ».

(È approvato).

COLASANTO, *Relatore*. Il Relatore esprime parere contrario all'emendamento Frunzio in quanto, se è ammissibile che uno dei rappresentanti possa essere scelto anche fra funzionari di qualifica inferiore a quella di direttore centrale, non è possibile che lo possano essere tutti: l'Amministrazione deve avere una rappresentanza composta di elementi qualificati.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Frunzio, al quale si sono dichiarati contrari il Governo e il Relatore.

(Non è approvato).

L'articolo unico della proposta di legge rimane pertanto invariato nella sua formulazione originaria, e sarà posto in votazione direttamente a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Terni-Umbertide e Umbertide-San Sepolcro (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (2850).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Terni-Umbertide e Umbertide-San Sepolcro ».

Il Relatore, onorevole Bianchi Gerardo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIANCHI GERARDO, *Relatore*. Questo disegno di legge, che è già stato approvato all'unanimità dal Senato, non mi pare che richieda una lunga relazione. Basta avere davanti agli occhi una cartina della zona, per vedere quale è il percorso e quindi l'importanza di questa ferrovia. D'altra parte la spesa di cui si parla serve a dare maggior sicurezza al percorso, poiché tra l'altro il contributo deve finanziare la protezione di 122 passaggi a livello, la saldatura delle rotaie, la provvista di due carrelli con motore, e via di seguito.

La Commissione del Bilancio ha espresso parere favorevole.

Pertanto mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo chiede l'approvazione del disegno di legge.

COLASANTO. Sono d'accordo per l'approvazione del disegno di legge, quantunque sia in contrasto con le direttive che lo Stato si propone di adottare in materia di ferrovie secondarie. Raccomando quindi al Governo di tener conto di questa mia osservazione.

BALDELLI. Posso condividere in linea generale il rilievo del collega Colasanto. Ma in linea particolare bisogna tener presente che questa è l'unica ferrovia che attraversa l'Umbria. Ha la disgrazia di non essere dello Stato, ma non per questo debbono essere modificati i modesti contributi che vengono stabiliti da questo disegno di legge per rendere la ferrovia più rispondente alle esigenze della nostra regione.

CAPPUGI. Esprimo parere favorevole alla approvazione del disegno di legge, con l'auspicio che questo possa costituire un precedente per la definitiva ricostruzione della ferrovia Faentina, di cui si parla da quindici anni.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni e proposte di emendamenti, metterò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

I limiti massimi di lire 800.000 e lire 600 mila a chilometro, stabiliti dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sono ele-

vati per l'esercizio delle ferrovie Terni-Todi-Ponte San Giovanni-Umbertide, con diramazione Ponte San Giovanni-Perugia (Centrale Umbra), e Umbertide-San Sepolcro:

a) per la prima di dette ferrovie, a lire 1.335.200 a chilometro per il periodo dal 1° luglio 1952 al 31 dicembre 1955;

b) per entrambe le ferrovie, delle quali la seconda sarà esercitata dalla Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine alle stesse condizioni di concessione della prima e come sua parte integrante, a lire 1.968.380 a chilometro per il periodo che va dal 1° gennaio 1956 alla data che il Ministro dei trasporti stabilirà con suo provvedimento per l'attuazione del piano di ammodernamento redatto con voti 20 maggio 1958, n. 114, 26 luglio 1958, n. 124, e 29 luglio 1959, n. 164, della Commissione istituita a norma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221;

c) per entrambi gli esercizi e per il periodo di 25 anni a decorrere dalla data come sopra da stabilirsi, a lire 2.505.460 a chilometro.

Le sovvenzioni di cui alle lettere b) e c) saranno assoggettate alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.

Le sovvenzioni stesse saranno pagate, per gli importi da liquidare fino al 17 aprile 1959, alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, della quale si riconosce a tutti gli effetti l'esercizio della ferrovia Umbertide-San Sepolcro, effettuato in regime di concessione dal 1° gennaio 1956, e, per quelli da liquidare a partire dal 18 aprile 1959, alla Società mediterranea per le strade ferrate umbro-aretine, in detta data subincredita alla prima nell'esercizio delle due linee.

(È approvato).

#### ART. 2.

Al pagamento delle sovvenzioni di esercizio, previste all'articolo 1 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'ammmodernamento della ferrovia del Canavese. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato (2874).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: « Disposizioni per l'ammmodernamento della ferrovia del Canavese ».

Il disegno di legge è già stato approvato dal Senato e per esso dalla VII Commissione permanente, nella seduta del 1° marzo 1961.

Nell'assenza del Relatore designato, onorevole Mello Grand, prego l'onorevole Sammartino di riferire sul disegno di legge.

SAMMARTINO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli Colleghi. Le stesse ragioni che hanno spinto l'altro ramo del Parlamento e la nostra Commissione ad approvare il precedente disegno di legge, relativo all'ammmodernamento della ferrovia Terni-Umbertide e Umbertide-San Sepolcro, militano a favore della ferrovia del Canavese, unico insostituibile mezzo di comunicazione commerciale e turistica in una zona parte di alta montagna, priva di altri mezzi di collegamento.

Il disegno di legge in esame è già stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato, e, trattandosi in definitiva di elevare soltanto di alcune centinaia di migliaia di lire la sovvenzione chilometrica che lo Stato già corrisponde alla ferrovia, realizzando in cambio il suo ammodernamento e potenziamento, come Relatore propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e comunico che la V Commissione permanente della Camera, investita del parere sul disegno di legge in oggetto, si è espressa favorevolmente.

Dichiaro aperta la discussione generale, e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo naturalmente è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Ne do lettura, rimanendo inteso che non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

**ART. 1.**

Per l'esercizio della ferrovia Torino-Settimo-Rivarolo-Castellamonte-Pont, il limite massimo di sovvenzione di lire 600.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è elevato a lire 1 milione 737.730 a chilometro per il periodo di

25 anni a decorrere dalla data che il Ministro dei trasporti stabilirà con suo provvedimento per l'attuazione del piano di ammodernamento redatto, con voto 20 maggio 1958, n. 113-A, dalla Commissione istituita a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Detta sovvenzione sarà assoggettata alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.

(È approvato).

**ART. 2.**

Al pagamento della sovvenzione di esercizio, di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà provveduto con gli stanziamenti di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bozzi: Modificazioni alla tabella contenente i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo del personale delle ferrovie dello Stato, di cui all'allegato n. 15 della legge 26 marzo 1958, n. 425 (918).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Bozzi, concernente: « Modificazioni alla tabella contenente i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo del personale delle ferrovie dello Stato, di cui all'allegato n. 15 della legge 26 marzo 1958, n. 425 ».

Dato che la discussione su questa proposta di legge non si esaurirebbe certo in breve tempo, e data l'urgenza di continuare la discussione del disegno di legge numero 2373 e proposte di legge relative alla nuova situazione dei ruoli del personale dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni, propongo il rinvio ad altra seduta della discussione della proposta di legge numero 918.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Prima di procedere all'esame del disegno di legge numero 2373 e proposte di legge relative, ritengo oppor-

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1961

tuno indire la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti esaminati nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatori FLORENA ed altri: « Modificazione al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848, per quanto concerne la composizione del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato » (Approvata dalla VII Commissione Permanente del Senato) (2818).

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

e dei disegni di legge:

« Disposizioni per l'ammodernamento delle ferrovie Terni-Umbertide e Umbertide-San Sepolcro » (Approvato dalla VII Commissione Permanente del Senato) (2850).

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Disposizioni per l'ammodernamento della ferrovia del Canavese » (Approvato dalla VII Commissione Permanente del Senato) (2874).

Presenti e votanti . . . . .	31
Maggioranza . . . . .	16
Voti favorevoli . . . . .	30
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli, Amadei Giuseppe, Amodio, Armato, Baldelli, Bianchi Gerardo, Bogoni, Boidi, Calvaresi, Canestrari, Cappugi, Colasanto, Degli Esposti, Di Paolantonio, Francavilla, Frunzio, Lombardi Ruggero, Macrelli, Mancini, Marchesi, Mattarella, Petrucci, Pucci Anselmo, Ravagnan, Reale Giuseppe, Ricca, Sammartino, Schiano, Togni Giulio Bruno, Tonetti e Vidali.

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (2373); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bima: Adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla nuova situazione dei ruoli del personale di concetto della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni stabilite dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (671); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1083); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1084); Ceccherini ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine (1188); Ceccherini ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (Ambulanti e Messaggeri) (1205); Amiconi ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretari » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1227); Baldelli e Franzo: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1266); Ceccherini ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni (1427); Armato: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1824); Armato ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 (1825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Integrazione e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 » e delle proposte

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1961

di legge connesse nn. 671, 1083, 1084, 1188, 1205, 1227, 1266, 1427, 1824, 1825.

FABBRI. Abbiamo appreso che la I Commissione ha espresso il proprio parere. Vorrei proporre che il Presidente della nostra Commissione insieme con un gruppo di deputati o con un comitato ristretto si recasse dal Presidente della I Commissione per vedere se è possibile che vengano modificati alcuni atteggiamenti contrari presi dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE. La nostra Commissione deve procedere all'esame degli articoli e per quelli sui quali c'è riserva da parte della I Commissione, si potrebbe procedere in due modi: o sospendere, o decidere in linea di massima, per riportare il problema alla I Commissione. Non credo che quest'ultima possa procedere a un riesame senza una manifestazione di volontà da parte della nostra Commissione.

FRANCAVILLA. Non credo che si tratti di un riesame. Ritengo che la I Commissione debba dare a noi un parere che sia definitivo, mentre il suo parere è, per così dire, alternato; cioè è definitivo per quanto riguarda alcune questioni, mentre per altre si fanno delle riserve, salvo a decidere successivamente. Credo che questo ci porterà a perdere ancora del tempo, perché quando avremo concluso questa discussione dovremo rinviare ancora alla I Commissione il provvedimento.

Non mi pare che sia una prassi esatta. Quindi direi di risolvere adesso le questioni nei termini più adeguati alle attuali esigenze, come si sono venute manifestando, e soprattutto tenendo conto del fatto che quando ci riuniremo dovremo discutere su criteri già espliciti e già definitivi, non su criteri elastici, come quelli che sono stati espressi.

Di qui la necessità che si affidi al nostro Presidente il mandato di incontrarsi col Presidente della I Commissione per riesaminare le questioni e provocare una modifica del parere o l'emissione di un parere nuovo.

PRESIDENTE. Vorrei precisare la situazione di fatto. Nel parere della I Commissione ci sono tre posizioni: la prima è molto esplicita ed è la parte più lunga; essa esprime parere contrario ad alcuni articoli e ad alcuni emendamenti di quelli già accolti. Nella seconda parte, verso la fine, si fa una raccomandazione alla nostra Commissione per una formulazione tecnica più razionale. In ultimo la I Commissione si riserva di riesaminare gli emendamenti qualora essi vengano approvati dalla nostra Commissione.

Quindi la posizione è molto chiara, e mi pare che non ci sia altra procedura da seguire che quella prevista dal Regolamento; anche per guadagnare tempo, perché sulla posizione contraria ad alcuni articoli mi pare che la I Commissione non possa ritornare prima che la nostra Commissione abbia deciso in merito. Le altre due posizioni assunte dalla I Commissione sono pienamente aderenti al Regolamento; non vedo quindi la necessità e soprattutto l'utilità di ulteriori contatti.

ARMATO. Sostanzialmente si tratta di un problema di procedura riguardante il parere espresso dalla I Commissione; questa — come ha sottolineato l'onorevole Presidente — per alcune parti si è espressa in maniera decisamente contraria mentre per altre ha palesato preoccupazioni e perplessità.

Penso che la Commissione potrebbe dare mandato al Presidente di stabilire i necessari contatti con la presidenza della I Commissione per vedere come si può risolvere il problema delle rispettive competenze delle due Commissioni tenendo conto del fatto che in alcuni casi la I Commissione ha deliberato senza avere un quadro completo, un profilo informativo di quella che è la materia da trattare. È quindi logico ed opportuno esprimere la speranza che su tali punti la I Commissione possa rivedere la sua posizione.

Ritengo tuttavia che in questa seduta si potrebbe procedere all'esame ed eventuale approvazione degli articoli del testo governativo — e dei relativi emendamenti — che non risultano contestati dalla prima Commissione.

FABBRI. Sono d'accordo con la proposta.

PRESIDENTE. Poiché la discussione generale è stata chiusa fin dalla passata seduta, passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1.

## ART. 1.

*(Tabelle organiche)*

Le tabelle organiche degli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono sostituite dalle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge.

La pianta organica dei salariati di ruolo di cui alla tabella A dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituita da quella dell'allegato II alla presente legge.

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1961

Comunico che sono stati presentati i seguenti due emendamenti, non accettati dal Governo:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La pianta organica dei salariati di ruolo di cui alla tabella A) dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, è soppressa ».

FRANCAVILLA, CALVARESI, FABBRI.

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La pianta organica dei salariati di ruolo di cui alla tabella A dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, è soppressa ».

AMADEI GIUSEPPE.

Chiedo ora ai presentatori se intendono mantenerli.

FABBRI. Ritiriamo il nostro in quanto la questione si intende superata dagli emendamenti presentati dal Governo.

AMADEI GIUSEPPE. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione ne prende atto.

SAMMARTINO, *Relatore*. Ricordo che nel parere espresso dalla I Commissione si propone di sostituire all'articolo 1 alle parole: « La pianta organica dei salariati di ruolo... » le parole: « La pianta organica degli operai di ruolo... ».

FABBRI. Debbo osservare che nella nostra amministrazione ci sono salariati e operai. Forse la I Commissione, invitandoci a sostituire « operai » a « salariati » non conosce come sono formati i nostri ruoli.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Questo problema si può risolvere in sede di coordinamento. Secondo noi mettere « operai » invece di « salariati » non porta nessuna conseguenza.

ARMATO. Siccome è una questione di forma e non di sostanza, possiamo vederla dopo.

COLASANTO. La dizione « salariati » è generica e si adatta bene sia agli operai sia ai salariati. Invece in altre amministrazioni dello Stato c'è differenza tra manovali e operai. Teniamo conto di questo, per cui mi pare che sia migliore la dizione « salariati » usata dall'amministrazione, piuttosto che quella di « operai ».

SAMMARTINO, *Relatore*. Poiché si è detto che si tornerà alla I Commissione...

PRESIDENTE. Ma invieremo alla I Commissione per un successivo parere gli articoli sui quali c'è stato già un parere contrario o per quelli nuovi che introdurremo.

FABBRI. Qui si tratta soltanto della dizione. Se si dice soltanto « operai di ruolo » non esistono più le piante organiche dei salariati.

PRESIDENTE. Poiché la I Commissione ha rilevato la possibilità di sostituire la parola « salariati » con la parola « operai », si dovrà di nuovo risentire la I Commissione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. La questione non ha nessuna rilevanza. La I Commissione fa soltanto una questione di tecnica giuridica, e ne verranno fuori tutte le modifiche relative; ma agli effetti pratici non c'è nessuna differenza.

FRANCAVILLA. Quando si sostituisce la dizione « salariati » con quella di « operai », significa che non ci sono più salariati.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Noi abbiamo oggi una pianta dei salariati. Questa pianta rimane, sia pure in proporzioni ridotte. A questo punto la Commissione affari costituzionali della Camera rileva che ai fini della tecnica legislativa, invece di usare la parola imprecisata di « salariati », bisogna mettere « operai », per specificare che si tratta di operai.

PRESIDENTE. Comunque, noi possiamo votare questo articolo in linea di massima, con l'intesa che esso dovrà essere riesaminato dalla I Commissione.

Pongo in votazione il testo governativo dell'articolo 1, di cui do nuovamente lettura:

## ART. 1.

*(Tabelle organiche)*

Le tabelle organiche degli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono sostituite dalle tabelle organiche di cui all'allegato I alla presente legge.

La pianta organica dei salariati di ruolo di cui alla tabella A dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituita da quella dell'allegato II alla presente legge.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 2:

## ART. 2.

*(Funzioni del personale della carriera direttiva).*

Salvo quanto previsto dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119, dalla presente legge e dalle disposizioni dalle medesime richiamate, le funzioni del personale della carriera direttiva saranno specificate ed assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro per

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1961

le poste e le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Tale decreto è soggetto alla registrazione della Corte dei conti ».

ARMATO. C'è una pregiudiziale di carattere costituzionale fatta dalla I Commissione. Essa rigetta il principio di rinviare a decreti ministeriali la legislazione in materia di classificazione di mansioni. Quindi anche l'esame di questo articolo è da rinviare, perché sul piano del principio porta con sé altri dodici o tredici articoli.

FRANCAVILLA. Io insisto sulla proposta fatta precedentemente di prendere accordi con la I Commissione. Chi decide in ultima istanza non è la I Commissione, ma la X Commissione. Non possiamo essere limitati in tutta la nostra discussione e nelle decisioni che adotteremo, articolo per articolo, da alcuni pareri così vaghi.

PRESIDENTE. Dobbiamo tener conto del regolamento, il quale dispone che se su una norma c'è il parere contrario della I o della V Commissione e la Commissione competente decide in difformità dal parere di queste Commissioni, la norma deve tornare alla I o alla V Commissione, le quali possono adeguarsi alla decisione della Commissione di merito, oppure non adeguarsi. Se non si adeguano, spetta alla Presidenza della Camera decidere se far esaminare il provvedimento dalle due Commissioni congiunte oppure dall'Assemblea.

Non è vero che il parere della I Commissione non sia chiaro in rapporto ad alcune norme. La Commissione esprime esplicitamente parere contrario. La riserva riguarda soltanto gli emendamenti del Governo.

FRANCAVILLA. Mi consenta l'onorevole Presidente di insistere ancora. Se non usciamo da questo *impasse* non potremo fare bene il nostro lavoro. Dopo l'emanazione del parere della I Commissione e fino ad oggi si sono verificati dei fatti nuovi, si sono svolte delle trattative sindacali, si è avuto un incontro del Ministro coi sindacati; tutti fatti che sono valsi a modificare alcuni orientamenti — anche nostri — sulla legge.

E siccome in seguito a questi fatti potrebbe essere adottata anche qualche modifica dalla I Commissione — e noi siamo certi che l'adotterà — ritengo sia il caso di sentire prima la suddetta Commissione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Intendo precisare che se dobbiamo proseguire nell'esame degli articoli, dobbiamo soffermarci su quelli sui quali non esiste un parere contrario della

I Commissione, con l'intesa che, una volta approvati quelli non contestati, il Presidente della nostra Commissione farà passi necessari presso il Presidente della I Commissione per i rimanenti.

Fra gli articoli da accantonare per il momento c'è l'articolo 2 in merito al quale la I Commissione rileva che sotto il profilo costituzionale esso non sembra in armonia con l'articolo 97 della Costituzione.

PRESIDENTE. Il parere della I Commissione dice: « sotto il profilo costituzionale, la I Commissione ha ritenuto rilevare che l'attuale formulazione degli articoli 2 e 15 non sembra (non dice « non è ») in armonia con il dettato dell'articolo 97 della Costituzione.. ».

ARMATO. Se vogliamo entrare nel merito di questo parere, dobbiamo osservare che la norma dell'articolo 2 ripete esattamente una norma già esistente nella precedente legge ed alla quale non era stata fatta alcuna eccezione di incostituzionalità. Con tutto il rispetto dovuto alla I Commissione, ho l'impressione che la Commissione stessa abbia scambiato quella che è una normalissima specificazione tecnica di mansioni per una definizione di competenze e responsabilità. La legge già definisce la sfera delle competenze e delle responsabilità per la carriera e le sue specializzazioni. Ora l'articolo 2 si rifà alla legge soltanto per la specificazione tecnica; quindi mi pare che il richiamo all'articolo 97 della Costituzione sia quanto mai improprio.

L'articolo 97 della Costituzione dice: « Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari ». Questa determinazione è fatta dalla legge di carattere formale ovverosia dalla legge n. 119; quindi qui si tratta soltanto di una specificazione di attribuzioni.

COLASANTO. Sono del parere di non modificare il testo governativo, perché qui si tratta di una amministrazione tecnica.

PRESIDENTE. Rammento che sull'articolo 2 c'è una riserva, non una opposizione, della I Commissione. Perciò metto in votazione di massima l'articolo 2 nel testo governativo, di cui do lettura, con l'intesa che l'articolo sarà trasmesso di nuovo all'esame della I Commissione:

## ART. 2.

(Funzioni del personale della carriera direttiva).

Salvo quanto previsto dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119, dalla presente legge e dalle disposizioni dalle medesime richiamate, le

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1961

funzioni del personale della carriera direttiva saranno specificate ed assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Tale decreto è soggetto alla registrazione della Corte dei conti.

(È approvato).

L'onorevole Pitzalis ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« *Aggiungere il seguente comma:*

« Il personale dell'Amministrazione poste e telegrafi addetto all'ufficio per la riforma dell'Amministrazione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è collocato fuori ruolo, con le modalità previste dall'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fermo restando il trattamento economico a carico dell'Amministrazione di appartenenza ».

Poiché l'onorevole Pitzalis non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'articolo 2-bis:

ART. 2-bis.

(*Attribuzioni dei direttori centrali*)

Fra il primo e il secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è aggiunto il seguente:

« I direttori centrali sono altresì preposti alla dirigenza delle Direzioni provinciali aventi sede in città con una popolazione superiore a un milione di abitanti ».

Su questo articolo c'è un'opposizione formale della I Commissione.

SAMMARTINO, *Relatore*. La I Commissione consiglia di ridurre da 24 a 20 il numero dei posti previsti dalla tabella.

PRESIDENTE. Io condivido il parere della I Commissione, la quale si esprime in senso contrario alla destinazione dei direttori centrali presso le direzioni provinciali aventi sede nelle principali città. Si potrebbe infatti verificare il caso che il direttore provinciale delle poste sia di grado IV, mentre l'intendente di finanza, il provveditore agli studi e altri dirigenti capi delle amministrazioni provinciali siano di un grado inferiore.

FABRI. Ma ci sono esigenze particolari dell'amministrazione delle poste.

PRESIDENTE. Comunque questa è una opposizione della I Commissione, fatta sia sull'articolo in esame, sia sulla tabella.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Faccio rilevare

che non può essere preso per base come principio generale quello enunciato dalla Commissione, perché nelle città con popolazione superiore ad un milione di abitanti i direttori provinciali hanno alle loro dipendenze centinaia di persone, controllano un complesso di servizi di enorme importanza; ragione per cui l'amministrazione, nel caso in cui questo emendamento non fosse accolto, si troverebbe in difficoltà per trovare elementi disposti ad andare a reggere una Direzione provinciale a Roma, Milano, Napoli o Torino; perché logicamente, essendo nell'impossibilità di conseguire il grado IV essi tendono a mantenersi al centro dove questa possibilità è loro concessa. Prima di enunciare un principio bisognerebbe conoscere anche come l'Amministrazione deve fare per coprire un pubblico servizio.

Deve aggiungersi inoltre che la nostra è azienda autonoma avente caratteristiche particolari, funzioni che devono essere tenute presenti anche nella valutazione delle responsabilità del funzionario che deve reggere una grande direzione provinciale — come ad esempio quella di Roma — e che sono senz'altro superiori a quelle di un direttore centrale di qualsiasi servizio ministeriale.

Accantoniamo pure l'articolo; ma non credo che vi siano ragioni per cui non possa essere accettato; altrimenti non troveremo direttori centrali disposti a lasciare il centro, mentre gli ispettori generali comandati dopo due anni hanno diritto a lasciare il posto, facendo mancare nella direzione di queste importantissime città quella continuità necessaria per il buon andamento del servizio.

ARMATO. Il problema che si presenta è duplice: di carattere economico e di carattere normativo.

In attesa — questa è la verità — che la Commissione per la riforma strutturale operi secondo le linee già preannunciate dal Governo per un decentramento di carattere amministrativo che fatalmente porterà alla istituzione delle direzioni compartimentali, l'amministrazione ha creduto opportuno di fare questa proposta allo scopo di estendere, sotto il confronto dell'equità, la possibilità del godimento del trattamento del grado IV ai direttori provinciali di grosse sedi che obiettivamente hanno — essendo preposti all'esercizio — una responsabilità di gran lunga superiore a quella di certe direzioni centrali di carattere amministrativo esistenti al centro.

Il discorso calza; ma non calza più se è preso in senso analogico con altre amministrazioni, come per esempio quella ferroviaria. Sotto questo aspetto, rispetto al numero dei

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1961

dipendenti, non c'è dubbio che se una sproporzione esiste, essa torna a svantaggio della amministrazione delle poste. Tanto per fare un esempio; presso la direzione provinciale di Roma sono in forza 12.800 dipendenti.

Per quanto riguarda il problema di sostanza, secondo me non vi dovrebbero essere discussioni quanto al riconoscimento, e bene ha fatto il Governo a proporlo. Invece esiste in me una certa perplessità per il fatto che l'amministrazione « ha la facoltà » di applicare direttori centrali ad una gestione a carattere provinciale. È un problema di forma che secondo me non può essere superato in attesa della riforma strutturale.

SAMMARTINO, *Relatore*. Come Relatore sono favorevole all'articolo. Vorrei soltanto consigliare la sostituzione della frase: « .. sono altresì preposti... » con quella: « ...possono essere altresì preposti... » per non derogare ad una norma generale di principio.

Vorrei infine domandare al Governo se non sarebbe il caso di accogliere il parere della I Commissione riducendo da 24 a 20 il numero dei posti.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Le direzioni centrali sono 20, e 4 le città superiori al milione di abitanti. Il numero dei direttori centrali non sarebbe pertanto ulteriormente riducibile.

FRANCAVILLA. Io sono favorevole a questo articolo così come è stato elaborato. Credo che quando si esaminano i problemi del decentramento dobbiamo preoccuparci di non compromettere la prossima riforma della struttura, perché questa sarà fatta sulla base di un decentramento. Indubbiamente ci saranno alcune questioni collegate al problema della riforma; però sulla linea del decentramento credo che essa debba senz'altro procedere innanzi. Quindi un atteggiamento negativo che abbia l'obiettivo di equiparare perfettamente l'amministrazione delle poste e dei telegrafi, che è un'amministrazione autonoma, con gli stessi gradi delle altre amministrazioni dello Stato, indubbiamente coinvolge tutto l'atteggiamento che dovremo avere nei rispetti della riforma di struttura. E in questo senso una nostra presa di posizione definitiva di accettazione di quanto è stato esposto dalla I Commissione significherebbe o potrebbe significare una compromissione della prossima riforma di struttura.

Pertanto non solo esprimo parere favorevole, ma credo che dobbiamo già pronunciarci adesso senza rinviare la questione.

Il Presidente ha detto che perché la I Commissione possa tornare sui suoi passi è

necessario che noi diciamo il nostro definitivo giudizio, che cioè decidiamo in merito, anche in contrasto col parere della I Commissione. Questo è uno dei casi. Decidiamo in contrasto con la I Commissione e questa riesaminerà la questione.

COLASANTO. Io mantengo qualche perplessità. Il paragone con un'altra amministrazione dello Stato non può farsi, perché diversa è la qualità del servizio, diversa è la qualità dei componenti. Però all'inizio dell'articolo proporrei questa modifica: « L'amministrazione può destinare i direttori centrali alla dirigenza delle amministrazioni provinciali... ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Questa formula facoltizza l'amministrazione, e noi non abbiamo difficoltà.

ARMATO. Questo può risolvere un grave problema di principio di carattere strutturale, cioè che la funzione di direttore centrale può identificarsi con quella di direttore provinciale. Allo scopo di stabilire questo riconoscimento in attesa della riforma strutturale, possiamo stabilire la possibilità di questa destinazione.

FABBRI. Le preoccupazioni di diversi colleghi in merito al numero di 24 direttori centrali non hanno ragion d'essere, a mio modo di vedere.

PRESIDENTE. Può darsi che mutino le esigenze; che per esempio Genova superi il milione di abitanti ad un certo momento; ecco perché l'emendamento Colasanto dice che l'amministrazione « può » destinare un direttore centrale.

Ad ogni modo penso che non dovremmo metterci in condizione di creare un conflitto con la I Commissione apportando ora una modifica che la I Commissione potrebbe esprimere in modo diverso.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Consiglierei di rileggere l'articolo 27 della legge n. 119. Esso non può prestare il fianco alle critiche perché si limita a stabilire le retribuzioni dei direttori generali. L'amministrazione non c'entra per nulla; quindi per un principio di tecnica giuridica è bene che l'articolo ripeta la norma.

POLANO. Il fatto che l'onorevole Sottosegretario si riferisca ad una legge già esistente ci conferma nell'opportunità di non dare alla norma carattere facoltativo. Perciò siamo del parere che l'articolo debba rimanere così come formulato nel testo governativo.

PRESIDENTE. Del resto l'affermazione « sono » non è che una affermazione della possibilità. Poiché le direzioni centrali sono 20 e le città con popolazione superiore ad un milione di abitanti sono quattro, è logico che con 24 direttori centrali la loro utilizzazione debba avvenire anche in queste quattro città.

Di fronte alla situazione nella quale ci troviamo sarebbe forse più serio dire che le direzioni provinciali di queste quattro città sono dirette da un direttore centrale, data la difficoltà e la complessità dei servizi.

ARMATO. Sono d'accordo con l'emendamento proposto dal collega Colasanto per queste ragioni: primo, perché offre alla I Commissione un testo che fa superare la questione di principio, secondo, perché evita una identificazione tra le funzioni di direttore centrale e le funzioni di direttore provinciale; terzo, perché estende il criterio della popolazione, evitando così una precisa condizione.

PRESIDENTE. È vero che questa è una amministrazione autonoma, le cui strutture non dovrebbero essere invocate dalle altre amministrazioni. Ma è un argomento di carattere puramente teorico, perché qualunque precedente si crea in una amministrazione autonoma viene invocato anche dalle altre amministrazioni e qualunque cosa si verifica nelle altre amministrazioni viene invocato dalle amministrazioni autonome. Noi abbiamo il dovere di preoccuparci anche di questo. Se lasciassimo la dizione com'è o la evidenziasimo anche di più, non solo saremmo in contrasto con la I Commissione, ma creeremmo un grave problema. Anche le intendenze di finanza di Roma, Milano, Torino chiederanno il grado IV, e così tutti gli altri capi di amministrazioni provinciali non si adatterebbero ad avere un grado o un coefficiente inferiore. Se invece si stabilisse una possibilità, non legata a una destinazione, allora il problema non sarebbe eliminato, ma almeno risulterebbe certamente attenuato.

Quindi, se siamo d'accordo sui 500.000 abitanti, questa soluzione potrebbe attenuare il problema, perché non si tratterebbe più di una destinazione derivante proprio dalla legge. La dizione « sono altresì preposti » può anche restare, perché è una dizione dichiarativa sulla possibilità della utilizzazione dei direttori centrali.

FRUNZIO. Io toglierei le parole: « aventi sede in città con una popolazione superiore a un milione di abitanti ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. I colleghi mi debbono scusare se richiamo la loro atten-

zione su questa norma, che è stata molto ponderata e che va vagliata sotto tutti i punti di vista, tenendo presente che si inciderebbe, se si accettasse la proposta dell'onorevole Frunzio, sulla posizione dei funzionari giunti al IV grado, i quali solleverebbero giustamente delle reazioni vivissime. Oggi il funzionario di grado IV ha titoli e diritti e una sola funzione: quella di fare il direttore centrale. Se si aggiunge che i direttori centrali possono essere altresì preposti alle funzioni di direttori regionali, si dà la facoltà al ministro di mandare un direttore centrale in un capoluogo di regione. Invece, precisando che i direttori centrali possono essere alla dirigenza delle direzioni provinciali aventi sede in città con popolazione superiore a un milione di abitanti, e aumentando i posti da 20 a 24, non si fa che eliminare la possibilità per il Governo di cambiare come vuole i suoi direttori centrali.

SAMMARTINO, *Relatore*. E quando le città superiori a un milione di abitanti non fossero quattro, ma cinque?

FRUNZIO. Nell'amministrazione delle ferrovie i direttori centrali di grado IV sono anche capi comparto ed è naturale che ci sia una rotazione: un funzionario può essere ottimo direttore provinciale e meno buono direttore centrale.

FABBRI. Mi permetto di rilevare che a mio parere gli intendimenti che il Governo ha espresso questa mattina sono abbastanza gravi. Non ritengo che si possa mai arrivare ad una conclusione così drastica, anche perché se così fosse, veramente si avrebbero delle conseguenze molto gravi.

Ad ogni modo il risultato dell'applicazione dell'articolo citato, a mio modo di vedere, andrebbe in pratica a frustrare l'intendimento del Governo. So come vanno le cose nella nostra amministrazione: all'atto pratico alcuni direttori centrali che non vanno d'accordo con certi funzionari potrebbero essere trasferiti da una direzione ad un'altra.

In pratica però, qual è il vero senso dell'articolo proposto? Mi spiace di dover essere proprio io il difensore di un articolo presentato dal Governo; ma io sono dell'avviso che quando la mia parte concorda sull'opportunità della sua approvazione, dobbiamo appoggiarlo senz'altro. E sarei d'accordo anche per una sua approvazione con un limite dimezzato di popolazione per le città prescelte, cioè con 500 mila abitanti. Questo favorirebbe l'inoltro di una proposta di passaggio al grado IV dei direttori provinciali che hanno fatto buona prova nelle rispettive residenze. Non è detto che deb-

hanno essere promossi soltanto gli alti funzionari che stanno al Ministero. La mia parte politica è disposta quindi ad approvare l'articolo anche con la riduzione a 500 mila del limite degli abitanti per le città prescelte.

PETRUCCI. Io sarei favorevole ad una soluzione di compromesso per le esigenze della periferia di queste benedette amministrazioni autonome nelle quali rimangono sempre alla periferia anche coloro che sono idonei a svolgere determinate carriere presso l'amministrazione centrale, mentre persone che hanno cominciato col grado iniziale nell'amministrazione centrale vi rimangono per tutta la vita facendovi carriera. Teniamo pure conto anche della riduzione del limite della popolazione a 500 mila abitanti e cerchiamo di risolvere il problema a vantaggio dell'amministrazione che beneficerebbe di un flusso di funzionari di grado elevato. D'accordo quindi per la riduzione a 500 mila e per lo spostamento dal centro alla periferia di funzionari di grado elevato.

ARMATO. L'onorevole Sottosegretario ha richiamato alla mia mente un punto sul quale non mi ero ancora soffermato, cioè sulla nuova dizione proposta dall'onorevole Colasanto che porterebbe all'abrogazione del principio non sancito dalla legge, ma sancito di fatto, della inamovibilità dei direttori centrali originata dal fatto che esiste corrispondenza numerica fra i posti di direttore centrale e le persone preposte a queste funzioni.

Tuttavia sul piano formale la questione potrebbe essere risolta dal testo dello stesso articolo presentato dal Governo, che con la stessa sua dizione ammette che i direttori centrali possano avere altre destinazioni.

Dal che si deduce che la pericolosità della norma che abolisce l'inamovibilità è insita non soltanto nell'emendamento Colasanto, ma anche nel testo governativo.

COLASANTO. Ma io questo pericolo lo ritengo un bene.

FABBRI. Quando non fosse a discrezione del ministro.

FRANCAVILLA. Dobbiamo deciderci per il limite dei 500 mila abitanti o per i capoluoghi di regione.

LOMBARDI RUGGERO. Non esistono capoluoghi di regione.

SAMMARTINO, *Relatore*. Sono contrario a sancire in un articolo il capoluogo di regione, perché si tratta tradizionalmente di capoluoghi storici, non di fatto. La Costituzione elenca le regioni ma non i capoluoghi. Io sarei favorevole al *quorum* di 700 mila abitanti.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione, debbo premettere che questo articolo ha il parere contrario della I Commissione; non ha nessun parere della V Commissione, perché quest'ultima si è riservata di dare il parere sugli articoli aggiuntivi o sugli emendamenti dopo che la nostra Commissione li avrà approvati.

Quindi la Commissione voterà nella dizione che riterrà migliore, ma l'articolo dovrà tornare alla I Commissione che ha dato parere contrario e alla V Commissione che ha dato parere soltanto sul testo governativo originale.

FRUNZIO. In organico sono venti direttori centrali e venti sono in servizio. Per ogni servizio ci deve essere un direttore centrale. Quindi il dire che sono altresì preposti alle direzioni provinciali e che il loro numero viene aumentato da 20 a 24 significa che solo quattro possono essere spostati e gli altri no. Perciò secondo me basterebbe fermarsi alle parole: « delle direzioni provinciali » eliminando il riferimento al numero degli abitanti.

PRESIDENTE. Possiamo procedere alla votazione con quelle riserve a cui ho fatto cenno. C'è un emendamento dell'onorevole Frunzio, che è più radicale, nel senso che non vorrebbe specificare quali sono le città la cui direzione provinciale può avere a capo un direttore centrale.

FABBRI. Si potrebbe anche dire: « I direttori centrali sono altresì preposti alla dirigenza delle direzioni provinciali, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione ». Altrimenti si potrebbe correre il rischio che un direttore centrale venga trasferito dal centro alla periferia, mentre lo spirito della disposizione è di elevare a direttore centrale i funzionari della periferia. Se l'articolo viene approvato in quella forma, si rovescia completamente l'intenzione che l'ha suggerito.

COLASANTO. Io sono favorevole alla formulazione proposta dal collega Frunzio. Vi sono delle situazioni che bisogna lasciare alla discrezionalità del ministro. Anche all'infuori del numero degli abitanti si può verificare che per una riforma o per una particolare sistemazione sia necessario un funzionario di speciale competenza per dirigere un ufficio provinciale. La limitazione si ha nel numero di quattro. Perché non dobbiamo considerare l'eventualità che il ministro abbia necessità di coprire un posto di particolare difficoltà con un direttore centrale? Perché non dobbiamo considerare la possibilità che il direttore provinciale — per esempio — di Napoli, il quale abbia particolari attitudini, debba continuare a far

parte di quella sede provinciale, se desidera starci?

Io mi oppongo alla proposta del collega Fabbri, non perché non sia utile sentire il Consiglio d'amministrazione, ma perché si sta riorganizzando tutta la struttura del Ministero. Scopo principale di quella Commissione, di cui anche l'onorevole Fabbri fa parte, è di vedere quali possono essere i poteri del ministro e quali i poteri del Consiglio d'amministrazione. Quindi è in quella sede che vedremo se il ministro può spostare un direttore centrale senza il parere del Consiglio d'amministrazione, sia esso deliberato o meno. Oggi cerchiamo di non interferire in questa regolamentazione e lasciamo le cose come stanno.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero fare una precisazione. Il massimo grado dell'amministrazione è per noi il direttore centrale, con coefficiente 900. Viene promosso dal ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Ora, siccome per l'articolo 26 della legge n. 119 il direttore centrale non può che occupare un posto di capo di uno dei servizi centrali ministeriali, la sua nomina porta automaticamente alla divergenza di uno dei servizi ministeriali. Di qui il numero fisso di 20 direttori centrali corrispondente ai 20 servizi. La facoltà del ministro consiste semplicemente nel poter far avvicinare un direttore centrale fra i diversi servizi. Il direttore centrale, oggi, non può essere mandato in nessun ufficio periferico perché è garantita la sua funzione centrale.

Questa in breve la situazione alla quale noi vogliamo oggi apportare una variazione in quello che è un diritto quesito del direttore centrale, nel senso che chiediamo che sia data al ministro la facoltà di prendere un capo servizio e mandarlo a Torino, Milano, Roma o Napoli. In altre città non lo può mandare sia perché manca il requisito del milione di abitanti, sia perché il diritto quesito all'immobilità del direttore esiste e non lo si considera violato con l'assegnazione ad uno dei quattro massimi centri italiani.

Il Governo, nel presentare come emendamento l'articolo 2-bis, ha tenuto conto di due condizioni fondamentali. La prima è che la dirigenza dei maggiori uffici periferici è di tale importanza e rilievo che è assolutamente necessario assicurare al suo vertice un funzionario di altissime qualità, quali quelli che giungono al vertice della carriera. Ecco perché è stato posto il limite minimo di un milione di abitanti, che sta ad indicare l'importanza dell'ufficio.

Desidero anche precisare che questo principio è posto in correlazione con il resto dell'articolo 26 il quale specifica che quando a dirigere un servizio centrale provvede un direttore centrale - grado IV - ciò è richiesto dai suoi particolari requisiti di responsabilità, capacità di lavoro e qualità di dirigenza.

Queste stesse qualità di dirigenza veniamo a riconoscerle necessarie nelle maggiori direzioni d'Italia che, in sostanza, sono paragonabili ai compartimenti ferroviari ai quali appunto sono preposti i capi comparto aventi il grado IV.

Se noi abbassiamo il livello del minimo richiesto di popolazione a 500 mila abitanti e i posti rimangono 24, noi veniamo a dare al ministro la possibilità di inviare uno di questi direttori centrali in qualsiasi direzione provinciale di località superiore ai 500 mila abitanti; quindi la sfera discrezionale del ministro risulterebbe notevolmente aumentata e quella sicurezza di funzioni finora riconosciuta ai direttori centrali dall'articolo 26 della legge n. 119 verrebbe automaticamente a cadere.

A questo punto, se gli onorevoli colleghi della Commissione intendono approvare l'emendamento Frunzio-Armato-Colasanto il Governo non può che rimettersi alla Commissione facendo presente che esso verrebbe ad incidere profondamente su una posizione quesita da un gruppo di funzionari che ad un certo punto vedrebbero cadere quelle determinate garanzie di cui hanno sempre goduto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questo articolo aggiuntivo è stato introdotto dopo che il disegno di legge era stato presentato e quindi non ha previsto l'aggiornamento dell'articolo 26 della legge n. 119; anche perché se l'articolo 26, in base alla tabella che è proposta, dovesse essere modificato per quanto riguarda la dizione « capo servizio » e « direttore centrale », esso richiederebbe tutto un complesso lavoro.

FRUNZIO. Onorevole Presidente. Il primo problema è quello di decidere se il numero di direttori centrali deve essere 20 o 24; perché se esso rimane a 20 e non viene aumentato, allora ogni discussione è superflua.

PRESIDENTE. Prima è necessario stabilire - come rilevato dalla I Commissione - se siamo d'accordo su coefficiente 900 da assegnare ai capi servizio delle principali città che dovrebbero assumere il nome di direttori centrali; e stabilire il limite di popolazione necessario.

Ed il Governo dovrebbe anche pensare a modificare la legge preesistente in modo da

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1961

sostituire la dizione di « capi servizio » con quella di « direttori generali ».

TOGNI GIULIO BRUNO. Sono del parere che le osservazioni fatte dalla I Commissione meritino un'attenta considerazione, mentre i criteri di analogia con le altre amministrazioni mi convincono a non essere favorevole all'approvazione di questo articolo.

FRANCAVILLA. In realtà gli argomenti esposti dall'onorevole Sottosegretario sono seri. L'assumerci la responsabilità di attribuire al ministro la facoltà di spostare i direttori centrali verso gli organi periferici, è qualche cosa che ci deve preoccupare. Perciò la proposta fatta dal collega Frunzio è tale che ci troverebbe consenzienti se ci fosse la clausola proposta dall'onorevole Fabbri, la quale rappresenta una certa garanzia. Se questa clausola fosse accettata, la norma potrebbe essere approvata con tranquillità.

Io credo che la dizione dell'articolo 26, come il Presidente ci faceva notare, è successivamente corretta dall'articolo 15 che andremo ad approvare.

PRESIDENTE. Però, come ho detto poc'anzi, il coordinamento può riguardare la norma che noi votiamo, non la legge preesistente. Quindi, se c'è un emendamento in questo senso, dovremmo cominciare a stabilire che all'articolo 26 le parole: « i capi servizio principali » vanno sostituite con le parole: « i direttori centrali »; poi alle facoltà che sono previste per i capi servizio principali oggi e per i direttori centrali domani vanno aggiunte anche queste, sempre che la Commissione ritenga che il direttore centrale possa essere utilizzato alla periferia, sia pure in quelle poche direzioni provinciali che sono previste.

SAMMARTINO, *Relatore*. Io propongo di sostituire nell'articolo 26 della legge n. 119 alle parole: « capi servizio principali » le altre: « direttori centrali ».

PRESIDENTE. Certamente dovremmo fare noi questa modificazione, ma non in sede di coordinamento, perché possiamo coordinare tutto quello che votiamo, ma non quello che è già legge vigente.

FRUNZIO. Se però non vogliamo aumentare il numero dei direttori centrali è inutile votare questa norma. Quindi è bene rinviarla al momento dell'approvazione della tabella.

PRESIDENTE. Effettivamente il problema potremmo risolverlo al momento dell'approvazione della tabella, dove è detto: « 24 direttori centrali, di cui 4 per la dirigenza di direzioni provinciali aventi sede in città con

popolazione superiore a un milione di abitanti », inserendo questa disposizione nell'articolo 2-bis.

FRANCAVILLA. Anche la tabella potrebbe essere votata adesso.

PRESIDENTE. La questione potrebbe essere risolta in sede di approvazione delle tabelle.

FRUNZIO. Faccio presente che prima di tutto dobbiamo risolvere la questione del numero dei direttori centrali: venti o ventiquattro.

ARMOSINO. Se la cortesia dell'onorevole Presidente e degli onorevoli colleghi me lo consente, vorrei esprimere il mio pensiero, nettamente e decisamente contrario. Perché sappiamo già per lunga esperienza quel che poi avverrà. Introducendo una piccola modifica in questo articolo creiamo la possibilità di tutta una serie di rivendicazioni presso altre amministrazioni, come quella finanziaria e quella scolastica. Si è parlato del capo compartimento delle ferrovie cercando di fare un paragone fra la sua posizione e quella del capo di una direzione provinciale delle poste. Ma per il capo compartimento la posizione è diversa perché il compartimento a volte ha un'estensione che abbraccia l'intera regione, e anche oltre.

L'altra questione riguarda poi la diminuzione a 500 mila del limite degli abitanti, fissato nel progetto ad un milione. Questa riduzione significherebbe senz'altro un aggravamento della questione e ci caccerebbe in un mare di guai, se approvata. Abbiamo visto a suo tempo ciò che è avvenuto nella Magistratura. Penso che nelle amministrazioni dello Stato ci siano già tanti inconvenienti, che non sia il caso di aggiungerne degli altri.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere all'onorevole Colasanto se insiste sul suo emendamento inteso a ridurre a 500 mila il limite degli abitanti.

COLASANTO. Non insisto.

PETRUCCI. Riprendo io l'emendamento dell'onorevole Colasanto e lo faccio mio.

ARMATO. Sono favorevole all'emendamento Colasanto ripreso dall'onorevole Petrucci. Ciò in omaggio al richiamo fatto dall'onorevole Presidente circa l'opportunità di formulare l'argomento in termini nuovi allo scopo di offrire alla I Commissione una possibilità di superare quella che è la sua posizione, poiché la sostanza è un'altra. Mi associo all'onorevole Sammartino nel dichiarare di essere favorevole al testo governativo.

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1961

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2-bis fino alle parole: « con una popolazione ».

(È approvato).

C'è ora da votare l'emendamento Petrucci: « superiore a mezzo milione di abitanti ».

SAMMARTINO, *Relatore*. Io sono contrario.

GASPARI, *Sottosegretario per le poste e le telecomunicazioni*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Petrucci di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione le ultime parole dell'articolo 2-bis nel testo del Governo: « superiore a un milione di abitanti ».

(È approvato).

Cade quindi l'emendamento dell'onorevole Fabbri.

Pongo in votazione l'articolo 2-bis nel suo complesso:

## ART. 2-bis.

(*Attribuzioni dei direttori centrali*).

Fra il primo e il secondo comma dell'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è aggiunto il seguente:

« I direttori centrali sono altresì preposti alla dirigenza delle Direzioni provinciali aventi sede in città con una popolazione superiore a un milione di abitanti ».

(È approvato).

Dopo che l'emendamento avrà avuto parere favorevole dalla I e della V Commissione, lo inseriremo nell'articolo 24, per non fare un comma a parte.

Passiamo all'articolo 3:

## ART. 3.

(*Concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva - Titoli di studio*).

I concorsi per l'accesso ai ruoli della carriera direttiva sono per esame o per titoli ed esame.

Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per la carriera direttiva del personale amministrativo, diploma di laurea rilasciato dalle Facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime,

scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali;

b) per la carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria elettronica e diploma di laurea in chimica e in fisica;

c) per la carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici, diploma di laurea in ingegneria civile, sezione edile, diploma di laurea in ingegneria meccanica, diploma di laurea in architettura;

d) per la carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti, diploma di laurea in ingegneria civile, sezione trasporti, e in ingegneria meccanica.

Possono accedere alla carriera direttiva di cui alla lettera b) del precedente comma i laureati in ingegneria di altro tipo purché muniti del diploma di specializzazione postuniversitario in materia di telecomunicazioni conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica.

I candidati laureati in ingegneria e in architettura devono essere, inoltre, provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

L'amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote di posti da conferire ai candidati forniti di determinati specifici titoli di studio tra quelli suddetti.

Non ci sono proposte di emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

## ART. 4.

(*Attribuzioni del personale dei ruoli della carriera di concetto*).

I primi due commi dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto dei direttori o ispettori di ragioneria svolgono funzioni che comportano dirigenza di uffici contabili o reparti contabili dell'amministrazione periferica; dirigenza, gestione e controllo di uffici principali, incarichi di ispezione contabile e di aiuto nella dirigenza di uffici e reparti nonché di collaborazione amministrativa contabile.

## III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 APRILE 1961

Gli impiegati dei ruoli organici della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile, dei periti industriali e dei geometri svolgono funzioni di collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico, connessa con i servizi postali e di telecomunicazione; gli impiegati dei ruoli dei periti industriali e dei geometri possono svolgere anche funzioni che comportano la dirigenza di uffici tecnici o reparti tecnici dell'amministrazione periferica ».

L'approvazione di questo articolo rimane sospesa, perché è collegato con l'articolo 15.

Passiamo all'articolo 5:

## ART. 5.

*(Titoli di studio per l'accesso alla carriera di concetto).*

Il disposto di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 34 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« b) per la carriera di concetto dei periti industriali, diploma di perito industriale e di maturità scientifica ».

Allo stesso articolo 34 della citata legge n. 119 è aggiunto il seguente comma:

« L'amministrazione, inoltre, può limitare l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera di concetto dei periti industriali a coloro che sono provvisti di diploma di perito industriale con una delle specializzazioni previste dal vigente ordinamento scolastico, indicandole nel relativo bando ».

Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Data l'ora tarda, rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 13,15.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI